

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività in cui vengono utilizzati impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività

- 1) Negli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e nelle pulitintolavanderie a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 e delle sostanze o miscele classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Tali impianti lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:
 - lavaggio
 - centrifugazione
 - asciugatura- deodorizzazione
 - distillazione e recupero solvente
- 2) Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.
- 3) Gli impianti sono dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.
- 4) Gli impianti devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati punto 4.
- 6) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
 - la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
 - giornalmente, il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg
 - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)
- 7) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi per l'anno solare precedente, verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E) / (\Sigma C) < 0,020$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato

- 8) Il gestore deve conservare nella sede presso cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente, il piano di gestione dei solventi di cui al punto 7.
- 9) Al posto di quanto previsto alle lettere a) e b) del punto 4) dell'Allegato A, la ditta dovrà allegare alla dichiarazione di adesione lo stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale sia evidenziato lo stabilimento.
- 10) Al posto del Quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'allegato F della presente autorizzazione deve essere allegato il seguente schema adeguatamente compilato:

| N. e modello della macchina | Volume del tamburo [m ³] | Tipo di solvente utilizzato | Quantità annua massima di solvente utilizzato [kg] | Quantità annua massima di prodotto pulito e asciugato [kg] |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 11) Per le attività di cui al presente allegato tecnico non è prevista l'effettuazione della marcia controllata di cui al punto 2 dell'Allegato B.